

Enti e tributi

Un'iniziativa dell'Arcidiocesi di Trento

2.11.2020

Titolo: erogazioni liberali ed emergenza da Covid-19.

Sintesi: la norma, in vigore fino al 31.12.2020, introduce importanti agevolazioni per gli enti, tra cui le parrocchie, che beneficino e utilizzino donazioni per iniziative connesse all'emergenza sanitaria.

Sulla base dell'articolo 66 del d.l. 18/2020 i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore:

- dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, **compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (e quindi anche parrocchie e diocesi)**

beneficiano di detrazioni di imposta o deduzioni dal reddito.

In sostanza si agevola il donante per incentivare la donazione a favore dell'ente pubblico o privato; nel caso degli enti religiosi è sicuramente una spinta importante in quanto le donazioni in genere non danno diritto ad agevolazioni salvo pochi casi circoscritti e nel periodo di emergenza le offerte in genere hanno subito una drastica riduzione.

I vantaggi per i soggetti che erogano sono i seguenti:

- alle persone fisiche o agli enti non commerciali che effettuano l'erogazione spetta una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES pari al 30% dell'ammontare donato. Tale detrazione non può superare i 30.000€ e quindi per le erogazioni sopra i 100.000€ la detrazione si ferma a 30.000€;
- alle imprese (imprese individuali o società) spetta una riduzione dal reddito d'impresa pari all'ammontare erogato senza limitazioni.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con mezzi tracciabili vale a dire: bonifici bancari diretti al conto corrente dell'ente religioso; versamenti sul conto corrente postale dell'ente; pagamenti con carte di debito, con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all'ente.

Le erogazioni eseguite in contanti non danno diritto al beneficio.

Al fine di beneficiare della detrazione o deduzione, dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, è necessario sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ad esempio, la causale del bonifico potrebbe essere: *“erogazione liberale a favore della Parrocchia di ... per contenimento e gestione emergenza Covid-19”*

Non è quindi previsto l'obbligo da parte dell'ente che riceve le somme di consegnare una ricevuta anche se integrare il documento di versamento con tale ricevuta non comporta effetti negativi.

Ad oggi il beneficio è limitato ai versamenti effettuati entro il 31.12.2020.

E' di tutta evidenza, poi, che tali somme dovranno essere effettivamente utilizzate dall'ente beneficiario per i fini previsti dalla legge che dispone esse siano "finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; il legislatore ha utilizzato una dizione molto ampia che tuttavia non lascia spazi ad utilizzi di tipo diverso. Da tale punto di vista è bene che dalla contabilità dell'ente beneficiario risulti la possibilità di ricostruire, ad esempio con conti separati, sia le somme incassate, sia quelle utilizzate e risulti documentato tale utilizzo.

Anche le erogazioni di beni (vale a dire in natura) danno diritto al vantaggio con alcuni adempimenti in più.